

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE DALLA  
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA  
(Approvato con D. C. C. n. 24 in data 13 Marzo 1995 e s.m.i.)**

**Art. 1**

Il Comune di Savigliano riconosce l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, diagnostica e/o farmaceutica, a tutti i cittadini che ne abbiano fatto richiesta e che rientrino nelle condizioni elencate al successivo art. 3 del presente Regolamento e che, comunque, non risultino già ricompresi nelle categorie previste dal sistema regionale di esenzione di compartecipazione alla spesa e dalla normativa vigente in materia.

**Art. 2**

L'esenzione dalla compartecipazione avrà durata annuale e, comunque, non oltre la validità della certificazione dell'I.S.E.E. di cui al punto 2 del successivo articolo.  
Per quei casi in cui si riscontrino aspetti di incertezza e/o discrezionalità sarà cura dei competenti uffici disporre ulteriori accertamenti a carattere socio economico tramite il Servizio Socio Assistenziale del Consorzio "Monviso Solidale" e/o la Polizia Urbana ed eventualmente altri enti preposti.

**Art. 3**

Possono fruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria - diagnostica e/o farmaceutica - i cittadini che si trovino nelle condizioni di seguito elencate:

1. siano residenti da almeno due anni nel Comune di Savigliano;
2. siano in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato ai sensi dei criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente, non superiore ad € 7.000,00;
3. non siano proprietari o usufruttuari di beni immobili – (terreni o fabbricati) - oltre la casa di abitazione;
4. non occupino quale casa di abitazione un alloggio catastalmente classificato fra le categoria A1 (abitazioni di tipo signorile) – A7 (abitazioni in villini) – A8 (abitazioni in ville) – A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
5. non siano proprietari o abbiano in uso altre autovetture oltre a quella strettamente indispensabile per l'attività lavorativa ovvero per le necessità di carattere personale o familiare;
6. non conducano un tenore di vita incompatibile con lo stato economico dichiarato.

#### Art. 4

In deroga a quanto disposto dal punto 1 dell'articolo 3 potrà venire riconosciuta l'esenzione dalla spesa in riferimento a :

- persone appartenenti a Ordini Religiosi aventi sede nel territorio saviglianese, ospiti per periodi determinati ed alle dipendenze degli Istituti a stipendio zero;
- minori in affidamento eterofamiliare e soggetti a provvedimenti degli organismi competenti certificati dai Servizi Socio – Assistenziali.

#### Art. 5

Indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 3 i competenti Uffici comunali, sulla scorta degli esiti relativi agli accertamenti effettuati, potranno accordare l'esenzione per periodi determinati anche ai cittadini residenti in stato di temporaneo bisogno, purché tali condizioni di disagio risultino ben documentate ed accertate anche per il tramite dei Servizi di cui al precedente art. 2.